



CITTA' DI FINALE EMILIA

Provincia di Modena

REGOLAMENTO

DELLA

CONSULTA

DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO

E DELLE ATTIVITA' SOCIALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 05.03.2026

Art. 1 - Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e dall'articolo 44 dello Statuto comunale, le forme di partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, in forma associata, all'amministrazione comunale.

2. In particolare, il regolamento contiene:

- le modalità di elezione e funzionamento della Consulta comunale dell'economia, del lavoro e delle attività sociali (nel seguito per brevità "Consulta") all'interno dell'amministrazione locale;

- la previsione di procedure per la presentazione di istanze, osservazioni e proposte finalizzate a promuovere interventi per garantire una migliore tutela degli interessi generali e collettivi;

- interventi in sede di impostazione del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo, nonché l'eventuale formulazione di pareri in materia di adozione di atti fondamentali che incidano in modo rilevante sugli interessi e condizioni lavorative della cittadinanza.

Art. 2 - Principi fondamentali e scopo della Consulta

1. Il presente regolamento si ispira al principio della consapevole partecipazione delle associazioni all'azione amministrativa svolta dal Comune, al fine di cogliere le istanze provenienti dalla comunità locale e di approntare gli strumenti più idonei al loro soddisfacimento, ed al principio di sussidiarietà, inteso come coinvolgimento diretto delle forme associative nella concretizzazione di proposte propositive volte a conseguire un miglioramento quali - quantitativo delle attività in ambito economico e lavorativo poste in essere dal Comune.

2. Scopi della Consulta sono anche l'analisi, lo studio ed il monitoraggio della realtà locale, provinciale, regionale e nazionale, al fine di fornire suggerimenti e proposte all'azione dell'Amministrazione comunale.

Art. 3 – Caratteristiche generali

1. La Consulta è l'organismo formale di confronto fra le categorie sociali e la pubblica Amministrazione. Attraverso la Consulta, il Comune valorizza e promuove la partecipazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini alla vita dell'Ente.

2. La Consulta è un organismo consultivo di carattere tecnico, costituisce uno strumento di partecipazione alle iniziative che coinvolgono la sfera economica e quella sociale.

3. La Consulta ha l'obiettivo di avanzare proposte a sostegno dello sviluppo economico ed occupazionale in ambito comunale.

Più nel dettaglio, alla Consulta sono attribuite le seguenti funzioni:

a. emissione di pareri consultivi richiesti dagli Organi Amministrativi comunali;

b. emissione di osservazioni, raccomandazioni e proposte relative alle attività inerenti la sfera economica, del lavoro e delle attività sociali.

4. La Consulta comprende le seguenti attività: economia, lavoro, agricoltura, imprese, industria, artigianato, commercio, servizi e sociale.

5. In relazione alla vocazione agricola del territorio del Comune di Finale Emilia e alla storica dedizione ed operatività di agricoltori nei rapporti con l'Amministrazione Comunale sulle problematiche dell'agricoltura, è istituita la sottosezione "Agricoltura" della Consulta dell'Economia, del Lavoro e delle Attività Sociali che può essere convocata anche autonomamente qualora si renda necessario trattare problemi specifici del settore agricolo.

Art. 4 – Composizione della Consulta

1. Alla Consulta partecipano con due rappresentanti (uno Effettivo e l'altro Supplente), con parità di diritti e di obblighi, le forme associative presenti sul territorio comunale iscritte nell'apposito Albo di cui all'art.43, comma 4, dello Statuto comunale; possono partecipare alla Consulta le libere forme associative che abbiano prevalenti finalità relative alle attività economiche, del lavoro e sociali.
2. La sottosezione Agricoltura si compone invece di un rappresentante effettivo e due supplenti, individuati e proposti per la nomina in seno alla sottosezione da parte della Associazioni agricole (es: Confagricoltura; CIA: Confederazione Italiana Agricoltori; COLDIRETTI: Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti; COPAGRI: Confederazione Produttori Agricoli, ecc.).
3. Nella Consulta deve essere garantita la presenza di soggetti in possesso di comprovata e specifica competenza ed esperienza nelle materie di competenza della Consulta stessa, mediante selezione a cura delle libere forme associative che propongono i nominativi.
4. Alle riunioni della Consulta partecipano i componenti delle Commissioni consiliari permanenti, secondo le competenze di ciascuna Commissione. Gli altri Amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti Enti non possono far parte della Consulta (art.44, comma 3, Statuto comunale), pur potendo presenziare alle stesse

Art. 5 - Organizzazione ed attribuzioni

1. La Consulta è nominata e si costituisce ogni tre anni a cura delle libere forme associative di cui all'art.4, commi 1 e 2 che precedono; il triennio di operatività della Consulta decorre dal giorno successivo alla conseguita esecutività della delibera di Giunta di cui al successivo comma 4.
2. In mancanza dell'indicazione dei rappresentanti entro trenta giorni dalla formale richiesta a cura della Segreteria comunale, si intende che l'associazione abbia rinunciato a tale facoltà e si procede comunque alla nomina della Consulta.
3. La Consulta tiene la prima seduta entro 60 giorni dalla nomina e la convocazione è effettuata, per la sola prima volta, dalla Segreteria comunale.
4. La Giunta comunale, con propria deliberazione, prende atto delle nomine di due rappresentanti/delegati (uno Effettivo e l'altro Supplente) e dei tre rappresentanti (uno effettivo e due supplenti) per la sottosezione Agricoltura, per ogni libera forma associativa che intende partecipare alla Consulta e, quindi, della composizione della Consulta stessa.
5. La Consulta elegge, al proprio interno, nella prima seduta utile successiva all'entrata in funzione, il Presidente della Consulta ed i Coordinatori di sezioni di attività (economia, lavoro e sociale) ed il coordinatore della sottosezione "Agricola" con i quorum di cui al successivo comma 6.
6. Il Presidente della Consulta viene eletto, a scrutinio palese, a maggioranza dei componenti nella prima seduta utile della Consulta e resta in carica per il triennio. L'incarico di ogni Coordinatore di sezione è a turnazione fra i partecipanti alla Consulta, con votazione a maggioranza nella prima seduta utile della Consulta ed ha durata pari a sei mesi, anche rinnovabili per un ulteriore periodo pari al precedente.
7. La Consulta viene integrata dai rappresentanti delle libere associazioni che ne facciano richiesta, anche in periodo successivo all'avvenuta costituzione della Consulta, con le medesime modalità utilizzate per la nomina della Consulta stessa.
8. La Consulta può avvalersi della collaborazione dei servizi comunali, in accordo con la Commissione consiliare competente per materia che fornisce istruzioni ai funzionari preposti. Tali funzionari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti ed a prestare la necessaria collaborazione.
9. Le riunioni della Consulta (e della Sezione e sottosezioni di attività) sono valide in prima convocazione, purché sia presente il 50% dei componenti della Consulta più uno.

In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti della Consulta. I pareri devono essere approvati dalla maggioranza dei partecipanti presenti nella riunione.

10. La convocazione delle riunioni, corredata dall'ordine del giorno, deve essere trasmessa anche agli invitati permanenti di cui all'art.4, comma 3, che precede.

11. Possono altresì essere invitati alle riunioni:

- altri soggetti operanti in ambito economico nel territorio comunale;
- tecnici ed esperti nelle materie di volta in volta trattate.

12. Non sono previsti compensi per i soggetti partecipanti alla Consulta; sono esclusi gettoni di presenza e rimborsi spese. La partecipazione alla Consulta è volontaria e gratuita.

Art. 6 - Sostituzione dei componenti della Consulta

1. Le libere forme di associazione che compongono la Consulta possono sostituire in ogni momento i propri rappresentanti all'interno della Consulta stessa. La sostituzione opera di diritto nel momento in cui la relativa comunicazione, indirizzata al Sindaco ed al Presidente della Consulta, viene assunta al protocollo generale dell'Ente. Le libere forme di associazione garantiscono il rispetto di quanto indicato al precedente art.4, comma 3, in capo ai nuovi rappresentanti.

2. Il Servizio Segreteria è incaricato della tenuta della composizione della Consulta e dell'aggiornamento dei suoi componenti. Entro il 31.12. di ogni anno predispone una determinazione di presa d'atto delle sostituzioni intervenute in corso d'anno dando atto della composizione finale.

3. Ogni componente della Consulta può rinunciare alla carica con atto scritto indirizzato al Sindaco ed al Presidente della Consulta. La sostituzione viene attuata con le procedure di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7 – Convocazione delle riunioni

1. Le riunioni della Consulta sono convocate dal Presidente periodicamente, di norma ogni trimestre ed almeno una volta l'anno, in forma scritta con un preavviso di almeno sette giorni di calendario.

2. Le riunioni possono essere convocate dal Presidente anche su richiesta scritta del Sindaco o di suo delegato, ovvero di almeno tre rappresentanti delle associazioni partecipanti alla Consulta. In questi casi, la riunione deve tenersi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo accertate urgenze.

3. Nella convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno.

4. Tutti gli adempimenti di segreteria sono curati dall'ufficio Segreteria del Comune.

5. Le sedute della Consulta sono pubbliche, salvo che, con decisione motivata, non venga diversamente stabilito di volta in volta.

6. Le sedute della Consulta devono svolgersi, salvo comprovata necessità, in orario d'ufficio.

Art. 8 – Adempimenti di segreteria

1. Delle riunioni della Consulta o della sottosezione "Agricola" viene redatto un verbale sottoscritto come precisato al successivo comma 3.

2. Le funzioni di Segretario della Consulta (verbali, convocazioni, ecc.) sono curati da personale appartenente alla Segreteria comunale; pertanto, un dipendente della Segreteria deve partecipare alle

riunioni della Consulta, salvo che il Presidente designi alla verbalizzazione delle riunioni un componente della Consulta.

3. Al termine delle riunioni, il verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente, dai Coordinatori per sezione e sottosezione di attività e dal Segretario. Una copia del verbale viene trasmessa al Sindaco.

4. Gli atti della Consulta sono pubblici, sono accessibili a chiunque attraverso la pubblicazione tempestiva sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/ attività della Consulta dell'Economia, del Lavoro e delle Attività Sociali.

Art. 9 - Norme transitorie

1. La Consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali si conforma alle disposizioni del presente Regolamento entro tre mesi dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.

2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 94 del 27/07/2022;

3. Restano in vigore tutte le norme di cui al Regolamento deliberato dal Consiglio Comunale del 22.4.1999, progressivo n.27, per le parti non riguardanti la consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali.

4. Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli, si applicano – per quanto compatibili – le norme dello Statuto comunale.